



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

INERENZA E CONGRUENZA DEI COSTI: ONERE PROBATORIO

Sentenza del 23.2.2026, dep.30.3.2026, n. 1974/2026
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 7.

Composizione

Pres. Loreto, Est. Polito

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 520 DETRAZIONI - IN GENERE

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE - Deduzione costi - Inerenza - Sproporzione - Indice sintomatico dell'assenza di inerenza - Conseguenze sul piano probatorio - Fattispecie.

Massima

In tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, elementi questi che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa. (Nella specie la sentenza ha specificato che è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali).

Rif. normativi

Cod. Civ. art. 2697

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

D.Lgs 31/12/1992 n. 546, art. 7 comma 5bis

Rif.

Conf.

giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11999 del 07/05/2025 (Rv. 675038 - 01)

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015 (Rv. 635869 - 01)

Vedi

Cass., Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28671 del 09/11/2018 (Rv. 651102 - 01)

Anno pubb.

2026